

# Welfare per i figli ultratrentenni. Cuneo ridotto anche per le colf

## Detrazione per altri familiari a carico solo se ascendenti e conviventi. Agevolati i dipendenti che spostano la residenza oltre i 100 chilometri

Riduzione del cuneo fiscale per i soli lavoratori dipendenti. Reddito complessivo «virtuale» considerando anche redditi esenti. Welfare aziendale defiscalizzato anche se rivolto a figli ultratrentenni. Detrazione per gli altri familiari purché ascendenti. Fringe benefit prodotti dall'azienda e concessi ai dipendenti fiscalmente rilevanti secondo il prezzo mediamente praticato o secondo il costo sostenuto per la sua produzione. Il nuovo regime agevolativo dei «fuori zona» e molto altro. **Con la [circolare 4/E/2025](#) del 16 maggio, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito a tutte le principali novità in tema di redditi di lavoro dipendente.**

**In merito alla riduzione del cuneo fiscale**, la legge di Bilancio 2025 ha previsto una somma esente per i redditi complessivi fino a 20mila euro e un'ulteriore detrazione per i redditi complessivi superiori a 20mila euro e inferiori a 40mila euro. **Secondo quanto indicato dal Fisco tali agevolazioni sembrerebbero rivolte ai soli lavoratori dipendenti.** Sia la somma sia l'ulteriore detrazione potranno essere fruite anche dal lavoratore domestico in fase di dichiarazione reddituale. Nella determinazione del reddito complessivo occorre aggiungere al reddito di riferimento la quota esente dei regimi agevolati per gli impatriati e per i ricercatori e sottrarre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

**Dal 2025, è riconosciuta la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.** La detrazione per figli a carico è riconosciuta oltre i 30 anni in presenza di una disabilità accertata in base all'articolo 3 della legge 104/1992.

**Ai fini della defiscalizzazione del welfare aziendale**, tuttavia, il Fisco precisa che potranno essere considerati esenti anche i servizi messi a disposizione dei figli del dipendente ultratrentenni. **In merito agli altri familiari a carico**, sia relativamente alla detrazione sia relativamente al welfare defiscalizzato, si rileva un restringimento della categoria: non più i soggetti presenti nell'articolo 433 del Codice civile, ma solo i familiari ascendenti (ad esempio genitori o nonni) che convivano con il lavoratore. **In merito alla quantificazione fiscale** dei beni in natura e dei servizi prodotti dall'azienda

e ceduti ai dipendenti, l'Amministrazione Finanziaria precisa che sono previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.

**La circolare si sofferma poi sulle indicazioni relative all'agevolazione dei «fuori zona».**

La legge di Bilancio 2025 ha previsto la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5.000 euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che questi ultimi non abbiano avuto nel 2024 un reddito di lavoro dipendente superiore a 35mila euro e abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di cento chilometri da quello di precedente residenza. Sono agevolati i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Il limite di esenzione di 5mila euro per i primi due anni deve essere riferito ai 24 mesi: il lavoratore assunto il 1° ottobre 2025 ha diritto al beneficio fino al 30 settembre 2027. Il rispetto della condizione della distanza di più di 100 chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, deve essere verificato tenendo conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, prendendo a riferimento una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti superiore a cento chilometri.



**Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici**

**FIRENZE - AREZZO**